

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

267° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 1996

INDICE

Commissioni permanenti

8° - Lavori pubblici, comunicazioni *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 20

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 1996

181ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOSCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni
Frova.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2413) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 febbraio scorso.

Il Presidente BOSCO dichiara decaduti gli emendamenti 2.6, 2.9, 2.10, 3.3, 3.4, 4.0.1 e 4.0.2 per assenza dei presentatori.

Il senatore DELFINO, facendoli propri, dà per illustrati gli emendamenti 2.7 e 2.0.2.

Il senatore FALOMI rinuncia a sua volta all'illustrazione degli emendamenti 2.8 e 3.2.

Il senatore BACCARINI dà per illustrato l'emendamento 2.0.1.

Il senatore BOSCO rinuncia all'illustrazione dell'emendamento 3.1.

Il senatore STANZANI GHEDINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.5.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario FROVA, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e parere contrario sull'emendamento 1.5.

Posto ai voti l'emendamento 1.1 risulta accolto. Del pari accolto risulta l'emendamento 1.2.

Il Presidente dichiara preclusi gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Posto ai voti l'emendamento 1.5 risulta infine respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

La seduta sospesa alle ore 15,35 riprende alle ore 16.

Interviene il senatore STANZANI GHEDINI che, in primo luogo, ritiene scorretto l'invio da parte del Presidente Bosco, a nome di tutta la Commissione, di una lettera ai presidenti del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Italiana Calcio con la quale si richiedeva il rinvio della scadenza del bando di gara per l'assegnazione dei diritti esclusivi delle partite di calcio del campionato 1996-97 da trasmettere in forma criptata in quanto non tutta la Commissione era favorevole a questa richiesta. Chiede infine che sia riaperta la discussione generale in quanto le audizioni informali svolte dalla Commissione nella scorsa settimana hanno portato nuovi elementi che debbono necessariamente essere considerati nella prosecuzione dell'iter del provvedimento in esame.

Sulla proposta del senatore Stanzani Ghedini intervengono in senso contrario i senatori BACCARINI e SCIVOLETTO mentre in senso favorevole interviene il senatore DE CORATO.

Il presidente BOSCO fa presente che la discussione generale era già stata chiusa in una precedente seduta e che allo stato attuale la Commissione è in fase di votazione degli emendamenti. Ritiene pertanto che la richiesta avanzata dal senatore Stanzani Ghedini non possa essere accolta.

Interviene a sostegno della proposta del senatore Stanzani Ghedini anche il senatore TERRACINI, mentre la senatrice FAGNI, pur dichiarando di comprendere le motivazioni connesse a tale richiesta ritiene che dei nuovi elementi si possa tener conto durante la discussione sugli emendamenti.

Prende quindi la parola il senatore PELLEGRINO che fa presente come, sul piano procedurale, non sia consentito alla Commissione ripetere un segmento della procedura già svolto. Dichiarando peraltro di condividere quanto affermato dalla senatrice Fagni circa la possibilità di po-

ter tener conto dei nuovi elementi scaturiti dalle audizioni informali in sede di dibattito sugli emendamenti. Ritiene infine tecnicamente possibile sul piano procedurale solo una richiesta di rinvio dell'esame.

Il senatore STANZANI GHEDINI chiede, a questo punto, il semplice rinvio dell'esame.

Il senatore DE CORATO annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole a tale proposta.

Il senatore STANZANI GHEDINI annuncia il voto favorevole di Forza Italia.

Il senatore ZACCAGNA, intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, annuncia la propria astensione.

Intervengono quindi, annunciando il voto contrario dei rispettivi Gruppi politici, i senatori FALOMI e FALQUI.

Posta ai voti la proposta di rinvio risulta respinta.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti presentati agli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore TERRACINI illustra brevemente i subemendamenti 2.5/1 e 2.5/2.

Il senatore ZACCAGNA dà per illustrato il subemendamento 2.7/1.

Il senatore DE CORATO illustra quindi i subemendamenti 2.8/1, 2.8/10, 2.8/9, 2.8/2, 2.8/3, 2.8/4, 2.8/5, 2.8/6, 2.8/7, 2.8/8.

Su invito del Presidente BOSCO, il senatore GEI ritira gli emendamenti 2.3 e 2.4 sui quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento 2.2. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.5 e sui due subemendamenti ad esso riferiti. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.7 e sul relativo subemendamento mentre si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento 2.8, esprimendo parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il sottosegretario FROVA si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento 2.1 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.5 (e anche sui subemendamenti 2.5/1 e 2.5/2). Sull'emendamento 2.7 si rimette alla Commissione ed esprime parere contrario sul subemendamento 2.7/1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.8 e parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso afferenti.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.2 che, posto ai voti, dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori STANZANI

GHEDINI, DE CORATO e GEI e contrario del senatore FALOMI, risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.1.

Posto ai voti tale emendamento risulta accolto, dopo le dichiarazioni di voto contrarie dei senatori STANZANI GHEDINI, GEI e DE CORATO e favorevoli dei senatori FALOMI e FALQUI.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 2.5.

Sul subemendamento 2.5/1 intervengono per dichiarare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori STANZANI GHEDINI e DE CORATO mentre il senatore FALOMI annuncia il voto contrario del Gruppo Progressista-Federativo.

Il senatore FALQUI propone ai presentatori del subemendamento in questione una riformulazione volta a sopprimere il riferimento alla riduzione del 30 per cento del canone di abbonamento.

Dopo un intervento del sottosegretario FROVA, il quale precisa che il Governo è disposto a valutare l'opportunità di introdurre modifiche al decreto-legge in sede di reiterazione a condizione che su di esse si determini una ampia convergenza in Commissione, il Presidente sospende brevemente la seduta allo scopo di valutare la possibilità di addivenire ad una formulazione dell'emendamento 2.5 tale da favorire una posizione unitaria di tutti i Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, viene ripresa alle ore 19.

Con successive votazioni, sono posti ai voti e respinti i subemendamenti 2.5/1 e 2.5/2.

Il senatore DE CORATO ritira l'emendamento 2.5 che viene poi fatto proprio dai senatori Baccarini e Scivoletto. Il senatore FALQUI propone di riformulare il testo dell'emendamento come segue: «Tale autorizzazione può essere rilasciata anche alla RAI Spa, solo a condizione che venga attuata una progressiva e graduale riduzione del canone di abbonamento in corrispondenza dell'incremento delle entrate provenienti dal canone per l'utilizzo delle *pay-tv*. Dopo l'approvazione del regolamento per le trasmissioni in codice, il contratto di servizio da stipulare tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dovrà disciplinare la progressiva riduzione dell'attuale canone di abbonamento dando annualmente piena trasparenza ai ricavi derivanti dall'utilizzo delle *pay-tv* dinanzi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

Il senatore BACCARINI accoglie tale proposta di riformulazione.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori FALOMI, BACCARINI, PEDRAZZINI e GIURICKOVIC e dichiarazioni di voto contra-

rio dei senatori STANZANI GHEDINI e DE CORATO, l'emendamento 2.5 come riformulato viene posto ai voti ed approvato.

Il senatore FALOMI ricorda al sottosegretario Frova che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso al presidente della Lega Calcio una lettera con la quale lo invita sostanzialmente a riaprire i termini dell'asta per i diritti trasmissivi delle partite di calcio in *pay-per-view* al fine di valutare l'opportunità di ampliare il novero dei soggetti autorizzati a partecipare alla gara.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2413**al testo del decreto-legge****Art. 1.***Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il termine per il rilascio della concessione o per la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 resta stabilito al 30 luglio 1995».

1.1

IL RELATORE

Al comma 4, nel comma 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli obblighi di cui al presente comma si intendono esclusi gli enti pubblici che svolgono attività nel settore dello spettacolo, della cultura e della ricerca».

1.2

SCAGLIONE

Al comma 4, nel comma 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli obblighi di cui al presente comma si intendono esclusi gli enti pubblici che svolgono attività nel settore dello spettacolo».

1.3

TERRACINI

Al comma 4, nel comma 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli obblighi di cui al presente comma si intendono esclusi gli enti pubblici che svolgono attività nel settore dello spettacolo».

1.4

GEI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per tutte le forme di trasmissione nazionale e locale, in codice o in chiaro, ai fini della promozione delle opere cinematografiche italiane non si applicano le disposizioni in materia di pubblicità radiofonica e televisiva».

1.5

GEI

Art. 2.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in forma non codificata» inserire le seguenti: «nonchè la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «30 aprile 1997» e le parole: «28 agosto 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

2.2

GEI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale autorizzazione può essere rilasciata anche alla RAI SpA, a condizione che le trasmissioni in forma codificata non richiedano all'utente ulteriori oneri rispetto al canone di abbonamento».

2.3

GEI

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La RAI SpA può essere autorizzata, ferme restando le concessioni per le attuali reti, a trasmettere in forma codificata programmi culturali, educativi e scolastici e di accesso per associazioni, senza comunque richiedere agli utenti alcun corrispettivo o maggiorazione del canone».

2.4

GEI

All'emendamento 2.5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Tale autorizzazione può essere rilasciata alla concessionaria pubblica, a condizione che il canone di abbonamento venga immediatamente ridotto del 30 per cento e che dopo il primo anno si proceda all'ulteriore riduzione del canone in proporzione all'incremento delle entrate provenienti dal canone per l'utilizzo delle pay-tv».

2.5/1

ZACCAGNA, TERRACINI, STANZANI GHEDINI

All'emendamento 2.5, sostituire le parole da: «a condizione che» fino a: «utilizzo della pay-tv», con le altre: «a condizione che venga immediatamente attuata una riduzione del 30 per cento del canone di abbonamento (con conseguente restituzione della quota versata in più nell'anno 1996)».

2.5/2

ZACCAGNA, TERRACINI, STANZANI GHEDINI

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Tale autorizzazione può essere rilasciata anche alla RAI Spa, a condizione che venga attuata una progressiva e graduale riduzione del canone di abbonamento in corrispondenza dell'incremento delle entrate provenienti dal canone per l'utilizzo delle pay tv. Dopo l'approvazione del regolamento per le trasmissioni in codice, il contratto di servizio da stipulare tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dovrà disciplinare tale attività di riduzione con l'obiettivo di giungere alla definitiva abolizione dell'attuale canone di abbonamento RAI, garantendo, comunque, gli aspetti di funzionalità ed i fini di utilità delle reti generaliste».

2.5

DE CORATO, DEMASI, RAGNO, MEDURI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Di tale autorizzazione può fruire anche la RAI SpA, a condizione che eventuali corrispettivi richiesti agli utenti per le trasmissioni in forma codificata determinino una diminuzione del canone di abbonamento. In tal caso il ministro delle poste e telecomunicazioni rilascia l'autorizzazione contestualmente al perfezionamento della rideterminazione del canone di abbonamento».

2.6

GEI

All'emendamento 2.7 sostituire le parole da: «può frattanto» sino alla fine con le altre: «non può ottenere autorizzazioni a trasmettere in forma codificata neanche nel caso in cui dette trasmissioni fossero offerte gratuitamente».

2.7/1

STANZANI GHEDINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa della disciplina organica della televisione in codice a pagamento, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, fermi restando, in quantità e in qualità, gli obblighi di programmazione nascenti dalla convenzione di concessione con lo Stato e dal contratto di servizio in essa previsto, può frattanto utilizzare una sola delle reti televisive ad essa assentite al fine di trasmettere programmi in forma codificata, per non più di tre ore al giorno entro il limite di quindici ore settimanali».

2.7

COSTA, CAMO, FOLLONI

All'emendamento 2.8, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Le concessioni e le autorizzazioni a trasmettere in forma codificata sono corredate da un capitolato d'oneri che definisce:

- a) le norme tecniche di funzionamento;
- b) le condizioni generali degli abbonamenti;
- c) le quote riservate ai programmi di produzione europea».

2.8/1

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'emendamento 2.8, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Entro 90 giorni è emanato, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, un regolamento per le trasmissioni in codice allo scopo di definire:

- a) le norme tecniche di funzionamento;
- b) le condizioni generali degli abbonamenti;
- c) le quote riservate a programmi di produzione europea».

2.8/10

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'emendamento 2.8, al comma 2-bis sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) le norme tecniche di funzionamento;
- b) le condizioni generali degli abbonamenti;
- c) le quote riservate a programmi di produzione europea

Sopprimere le lettere d), e), f)».

2.8/9

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'emendamento 2.8, sopprimere il comma 2-ter.

2.8/2

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'emendamento 2.8, comma 2-quater aggiungere dopo le parole: «in consorzio tra loro» le seguenti: «e anche in contemporanea».

Alla fine dell'emendamento aggiungere di seguito: «Per la trasmissione in contemporanea e in forma codificata, nei limiti orari di cui sopra, non è necessario l'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

2.8/3

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'emendamento 2.8, sostituire il comma 2-sexies con il seguente:

«2-sexies. Le emittenti televisive che hanno presentato domanda di concessione in ambito nazionale manifestando l'intendimento di trasmettere in forma codificata devono dare inizio a tali trasmissioni e non oltre il 30 giugno 1996.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni può prorogare detto termine, a richiesta dell'emittente interessata, sulla base di giustificati motivi.

Qualora entro il termine come sopra stabilito, oppure prorogato, le trasmissioni in forma codificata non siano iniziate, o non vengano regolarmente proseguite, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione della rete in esercizio.

In tale eventualità la rete stessa può essere utilizzata per trasmissioni di carattere informativo su lavori parlamentari, a cura della Concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione».

2.8/4

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'emendamento 2.8, sostituire il comma 2-sexies con il seguente:

«2-sexies. Le emittenti che hanno presentato domanda di concessione in forma codificata e che sono abilitate a trasmettere ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenute a proseguire le trasmissioni in forma codificata entro il termine che sarà fissato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il termine suddetto può essere prorogato su motivata richiesta dell'interessato per una sola volta».

2.8/5

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'emendamento 2.8 sopprimere il comma 2-septies.

2.8/6

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'emendamento 2.8 sostituire il comma 2-octies con il seguente:

«2-octies. Entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono a disciplinare l'installazione sugli immobili o gruppo di immobili costituiti in condominio di antenne collettive per la ricezione di trasmissione radiotelevisive via satellite. Quando in un immobile o in un gruppo di immobili costituiti in condominio sia installata un'antenna tale da assicurare la ricezione di tutti i programmi ricevibili in zona i comuni stabiliscono un termine per la rimozione delle antenne individuali».

2.8/7

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'emendamento 2.8 sostituire il comma 2-octies con il seguente:

«2-octies. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a disciplinare l'installazione sugli immobili di antenne per la ricezione di trasmissione radiotelevisive via satellite che presentino un diametro superiore agli 80 centimetri. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà ridurre detto limite in correlazione alla progressiva riduzione dimensionale delle antenne conseguente all'evoluzione tecnologica di tali apparecchiature».

2.8/8

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro novanta giorni è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, un regolamento per le trasmissioni in codice. Il regolamento definisce:

- a) le norme tecniche di cui al comma 2-septies;
- b) le condizioni generali del contratto con gli utenti;
- c) le quote riservate a produzioni di derivazione europea;
- d) l'elenco degli avvenimenti politici, culturali o sportivi di particolare rilevanza o di interesse generale i cui diritti non possono essere acquisiti in esclusiva;
- e) l'elenco degli avvenimenti sportivi che debbono essere diffusi in chiaro;
- f) l'elenco degli avvenimenti di particolare rilevanza e interesse generale che sono diffusi in chiaro nelle ventiquattro ore successive.

2-ter. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, le gare per l'acquisizione dei diritti televisivi relativi ad avvenimenti sportivi che debbono essere diffusi in forma codificata sono sospese.

2-quater. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, le emittenti televisive destinatarie di concessione in ambito locale possono effettuare, anche in consorzio tra loro, trasmissioni codificate per non più di tre ore al giorno e, comunque, entro il limite di quindici ore settimanali.

2-quinquies. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel rispetto dei principi di completezza, obiettività, apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali dell'informazione, e al fine, in particolare, di valorizzare la cultura italiana ed europea, tutelare e promuovere la produzione e il patrimonio audiovisivo nonché la innovazione tecnologica e industriale con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, offrire produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per minoranze linguistiche, per i portatori di *handicap*, può realizzare reti tematiche via cavo e da satellite. Il contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico definisce la modalità di partecipazione di minoranza della stessa concessionaria a società preferibilmente con emittenti locali aventi per oggetto l'effettuazione di trasmissioni in forma codificata. Agli oneri conseguenti alla realizzazione di reti tematiche via cavo e da satellite, la concessionaria provvede con gli utili derivanti dalla partecipazione alle predette società nonché con una quota degli introiti da canone di abbonamento o mediante convenzioni con le amministrazioni dello Stato che richiedano speciali servizi radiotelevisivi.

2-sexies. Le frequenze, censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 dalle emittenti televisive che hanno presentato domanda di concessione in ambito nazionale per trasmissioni in forma codificata che non rientrano tra le otto emittenti nazionali a cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare la concessione in base all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono

ridistribuite, entro il 27 agosto 1996, a richiesta, tra le altre emittenti televisive in ambito nazionale destinatarie di concessione o titolari di autorizzazione per la ripetizione di programmi esteri che non raggiungano il 70 per cento di copertura del territorio nazionale. Nel caso di più richieste per la stessa frequenza il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede all'assegnazione secondo l'ordine di graduatoria dell'emittente nel decreto ministeriale 13 agosto 1992.

2-septies. Alle emittenti televisive in ambito nazionale destinatarie di concessione o titolari di autorizzazione per la ripetizione di programmi esteri che non raggiungono il 70 per cento di copertura del territorio nazionale possono essere assegnate le frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino utilizzate dalle altre emittenti televisive in ambito nazionale. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone la cessazione dell'uso delle frequenze non indispensabili e la loro assegnazione alle predette emittenti, secondo le procedure di cui al comma *2-quinquies*.

2-octies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni provvedono a disciplinare l'installazione sugli immobili o gruppi di immobili costituiti in condominio di antenne collettive per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive via satellite, prevedendone l'eventuale obbligatorietà per fini di tutela ambientale o artistica. Nei gruppi di immobili residenziali o commerciali è comunque consentita la realizzazione di reti per la distribuzione, nell'ambito del gruppo, delle trasmissioni radiotelevisive via satellite ricevute mediante antenna collettiva. Tali reti debbono essere conformi alle norme tecniche emanate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

2.8

FALOMI, ROGNONI, SCIVOLETTO, ANGELONI,
CARPINELLI

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* I concessionari autorizzati alla trasmissione in codice possono negoziare, per l'utilizzazione all'estero, i diritti di ripresa o diffusione da essi acquisiti su eventi sportivi che si svolgono in Italia solo con le emittenti non satellitari e con vincolo di esclusiva».

2.9

GIURICKOVIC

All'emendamento 2.10 sostituire il comma 2-octies con il seguente:

«*2-octies.* Entro l'anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono a disciplinare l'installazione sugli immobili o gruppi di immobili costituiti in condominio di antenne collettive per la ricezione di trasmissione radiotelevisive via satellite. Quando in un immobile o in un gruppo di immobili costituiti in condominio sia installata un'antenna tale da assicurare la ricezione di tutti i programmi ricevibili in zona i comuni stabiliscono un termine per la rimozione delle antenne individuali».

2.10/1

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'emendamento 2.10 sostituire il comma 2-octies con il seguente:

«2-octies. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a disciplinare l'installazione sugli immobili di antenne per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive via satellite che presentino un diametro superiore agli 80 centimetri. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà ridurre detto limite in correlazione alla progressiva riduzione dimensionale delle antenne conseguente all'evoluzione tecnologica di tali apparecchiature».

2.10/2

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro novanta giorni è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti Commissioni parlamentari, un regolamento per le trasmissioni in codice. Il regolamento definisce:

- a) le norme tecniche di cui al comma 2-septies;
- b) le condizioni generali del contratto con gli utenti;
- c) le quote riservate a produzioni di derivazione europea;
- d) l'elenco degli avvenimenti politici, culturali o sportivi di particolare rilevanza o di interesse generale i cui diritti non possono essere acquisiti in esclusiva;
- e) l'elenco degli avvenimenti sportivi che debbono essere diffusi in chiaro;
- f) l'elenco degli avvenimenti di particolare rilevanza e interesse generale che sono diffusi in chiaro nelle ventiquattro ore successive.

2-ter. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, le emittenti televisive destinatarie di concessione in ambito locale possono effettuare, anche in consorzio tra loro, trasmissioni codificate per non più di tre ore al giorno e, comunque, entro il limite di quindici ore settimanali.

2-quater. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel rispetto dei principi di completezza, obiettività, apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali dell'informazione, e al fine, in particolare, di valorizzare la cultura italiana ed europea, tutelare e promuovere la produzione e il patrimonio audiovisivo nonché la innovazione tecnologica e industriale con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, offrire produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per minoranze linguistiche, per i portatori di *handicap*, può realizzare reti tematiche via cavo e da satellite. Il contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico definisce la misura della partecipazione della stessa concessionaria a società aventi per oggetto l'effettuazione di trasmissioni codificate. Il capitale di tale società dovrà essere costituito da quote o azioni possedute in maggioranza da enti territoriali, università, emittenti locali e associazioni culturali e società di capitali aventi ad oggetto servizi di editoria e telecomunicazione.

2-quinquies. Le frequenze, censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 dalle emittenti televisive che hanno presentato do-

manda di concessione in ambito nazionale per trasmissioni in forma codificata che non rientrano tra le otto emittenti nazionali a cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare la concessione in base all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono ridistribuite, entro il 27 agosto 1996, a richiesta, tra le altre emittenti televisive in ambito nazionale destinatarie di concessione o titolari di autorizzazione per la ripetizione di programmi esteri che non raggiungano il 70 per cento di copertura del territorio nazionale. Nel caso di più richieste per la stessa frequenza il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede all'assegnazione secondo l'ordine di graduatoria dell'emittente nel decreto ministeriale 13 agosto 1992.

2-sexies. Alle emittenti televisive in ambito nazionale destinatarie di concessione o titolari di autorizzazione per la ripetizione di programmi esteri che non raggiungono il 70 per cento di copertura del territorio nazionale possono essere assegnate le frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino utilizzate dalle altre emittenti televisive in ambito nazionale. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone la cessazione dell'uso delle frequenze non indispensabili e la loro assegnazione alle predette emittenti, secondo le procedure di cui al comma *2-quinquies*.

2-septies. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione dei decodificatori per trasmissioni radiotelevisive numeriche codificate con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CEN/CENELEC (Comitato Europeo di Normazione/Comitato di Normazione Elettrotecnica) in quanto applicabili. È comunque vietata la commercializzazione o la distribuzione di decodificatori per trasmissioni radiotelevisive numeriche con accesso condizionato proprietario. In caso di violazione delle predette disposizioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni irroga la sanzione pecuniaria da lire 100 milioni a un miliardo, oltre la somma di lire 100.000 per ciascun decodificatore. È comunque fatta salva la legislazione penale in riferimento alle condotte di cui al presente comma.

2-octies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni provvedono a disciplinare l'installazione sugli immobili o gruppi di immobili costituiti in condominio di antenne collettive per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive via satellite, prevedendone l'eventuale obbligatorietà per fini di tutela ambientale o artistica. Nei gruppi di immobili residenziali o commerciali è comunque consentita la realizzazione di reti per la distribuzione, nell'ambito del gruppo, delle trasmissioni radiotelevisive via satellite ricevute mediante antenna collettiva. Tali reti debbono essere conformi alle norme tecniche emanate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

2.10

GIURICKOVIC

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La società concessionaria del servizio pubblico è autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a trasmettere in forma codificata. L'autorizzazione viene rilasciata in base ad un progetto pre-

sentato dalla società concessionaria che indica gli obiettivi economico-finanziari da perseguire e i contenuti programmatici. L'autorizzazione prevede altresì l'obbligo di trasmissione del prodotto nazionale europeo e l'obbligo di autoproduzione.

2. Contestualmente all'autorizzazione, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico sarà stipulato un atto aggiuntivo della concessione con la previsione della eventuale graduale revisione del canone di abbonamento in proporzione ai benefici economici derivanti alla RAI-TV, direttamente o indirettamente, dalle trasmissioni in forma codificata, riscontrabili da apposita contabilità separata.

3. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo può essere effettuato dalla concessionaria del servizio pubblico anche attraverso una società per azioni da essa interamente controllata, o della quale abbia la maggioranza azionaria».

2.0.1

BACCARINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per tutte le forme di trasmissione nazionale e locale, codificate e non codificate, ai fini della promozione delle opere cinematografiche italiane non si applicano le disposizioni in materia di pubblicità radiofonica e televisiva».

2.0.2

GEI, FOLLONI, CAMO

Art. 3.

All'emendamento 3.1 sopprimere il secondo periodo da: «I decodificatori» a «europei».

3.1/1

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - 1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni televisive digitali da satellite o via cavo in chiaro o criptate non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CEN/CENELEC (Comitato Europeo di Normazione/Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica) in quanto applicabili. I decodificatori dovranno essere predisposti alla ricezione di programmi criptati con sistemi di accesso condizionati diversi attraverso l'uso di moduli di decriptazione separati dall'unità base ed interconnessi con questi ultimi tramite interfaccia comune, conforme alle specifiche degli organismi di standardizzazione europei. Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da 1 a 60 milioni di lire, oltre la somma di lire 20.000 per ciascuna apparecchiatura».

3.1

IL RELATORE

All'emendamento 3.2 sopprimere il secondo periodo da: «I decodificatori» a «europei»; al terzo periodo sostituire le parole: «da lire 100 milioni a un miliardo oltre la somma di lire 100.000» con le altre: «da uno a sessanta milioni oltre la somma di lire 20.000».

3.2/1

MEDURI, DEMASI, DE CORATO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - 1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni televisive digitali da satellite o via cavo in chiaro o criptate non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CEN/CENELEC (Comitato Europeo di Normazione/Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica) in quanto applicabili. I decodificatori dovranno essere predisposti a operare con sistemi di accesso condizionato diversi attraverso l'uso di moduli di decriptazione separati dall'unità base ed interconnessi con quest'ultima tramite l'interfaccia comune, conforme alle specifiche degli organismi di standardizzazione europei. In caso di violazione delle predette disposizioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni irroga la sanzione pecuniaria da lire 100 milioni a un miliardo, oltre la somma di lire 100.000 per ciascun decodificatore. È comunque fatta salva la legislazione penale in riferimento alla condotta di cui al presente comma».

3.2

FALOMI, ROGNONI, SCIVOLETTO, ANGELONI,
CARPINELLI

Dopo le parole: «decodificatori per trasmissioni» inserire le seguenti: «televisive digitali» e dopo le parole: «da satellite o via cavo» inserire le seguenti: «in chiaro o criptate».

3.3

GIURICKOVIC

Dopo il primo periodo inserire il seguente: «I decodificatori dovranno essere predisposti alla ricezione di programmi criptati con sistemi di accesso condizionato diversi attraverso l'uso di moduli di decriptazione separati dall'unità di base ed interconnessi con quest'ultima tramite interfaccia comune, conforme alle specifiche degli organismi e standardizzazione europei».

3.4

GIURICKOVIC

Art. 4.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma

3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché alle concessioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertiti con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne chiedano la concessione. In assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento indicati negli atti di concessione».

4.1

STANZANI GHEDINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 11, comma 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento dei requisiti è operato in base alla disciplina dell'autocertificazione. Le imprese provvedono a comunicare copia della domanda ai gestori dei servizi per ottenere le riduzioni e i rimborsi di cui al comma 1)".

4.0.1

VOZZI, SELLITTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "da lire 50 milioni a lire 200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di importo tra l'1 per cento ed il 4 per cento del fatturato relativo all'anno nel quale è stata commessa la violazione".

2. All'articolo 15, comma 12, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e comunque non superiore ad un importo pari all'1 per cento del fatturato relativo all'anno nel quale è stata commessa la violazione".

4.0.2

VOZZI, SELLITTI

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 9,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo (2550) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali (2551) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995 (2552) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2414).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (2524).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2412).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 37, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2515).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2468).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (378).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
- SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
- BAIOLETTI. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recanti disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari (1818).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).

GIUSTIZIA (2*)

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

DIFESA (4*)

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma di ricerca e sviluppo pluriennale n. USG 001/96 relativo ad un sistema missilistico di difesa area a medio raggio (MEADS) con capacità anti-missile balistico, limitatamente alla fase di definizione e valutazione.

FINANZE E TESORO (6*)

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (2499).
 - Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2411).
-

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 11,30 e 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (2034).
 - Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione (2536).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15, recante disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali (2551) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2413).
 - Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex (2418).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 11 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995 (2552) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (2478).

INDUSTRIA (10^o)

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 12 e 15,30

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCUSO. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 664 e 664-bis del codice penale (552).
- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^o)

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 14,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1^o febbraio 1996, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale (2517).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 47, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (2524).
-

IGIENE E SANITÀ (12°)*Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 10**In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2415).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2466).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) (2467).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 42, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica (2519).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)*Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 11**In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Fi-

renze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza inter-governativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo (2550) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2479).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 45, recante disposizioni per le attività di recupero edilizio nei centri urbani, per la riqualificazione urbana nel comune di Napoli, nonché differimento dell'applicazione dell'articolo 10 del nuovo codice della strada, concernente i trasporti eccezionali (2522).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 11

Seguito della discussione sull'applicazione dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 14,30

- Deliberazioni in materia di richieste di accesso, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento interno per l'accesso.
 - Audizione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione della RAI.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 21 febbraio 1996, ore 15

Comunicazioni del Presidente.
